



## DECRETO DEL PRESIDENTE

**N. 64 del 21.08.2023**

**OGGETTO: Servizio Nido d'infanzia intercomunale di Fiemme – Allestimento temporaneo di ulteriori 21 posti nell'immobile sito a Panchià, ex scuola materna, piazza Chiesa n. 6. Proroga incarico gestione del servizio alla Cooperativa Città Futura.**

---

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventuno** del mese di **agosto** alle ore **10:00** nella sede della Comunità di Cavalese, il sig. **Giovanni Zanon**, nella sua qualità di **Presidente della Comunità Territoriale della val di Fiemme**, eletto con delibera del Consiglio dei Sindaci nr. 1 dd. 01.09.2022, con l'assistenza del Segretario Reggente della Comunità **dott.ssa Luisa Degiampietro**, emana il seguente decreto.

---

### IL PRESIDENTE

#### **Si premette**

Il servizio “Nido d'infanzia intercomunale di Fiemme”, per un numero di 98 posti, viene attualmente svolto per n. 50 posti nell'immobile sito a Ziano di Fiemme in via Nazionale n. 29, e per n. 48 posti nell'immobile sito a Castello di Fiemme in via Dolomiti n. 1.

Ad aprile 2023 è stata predisposta la graduatoria per gli accessi al servizio nido con inizio da settembre, e 38 famiglie sono rimaste in lista d'attesa, situazione del tutto nuova per la Val di Fiemme, che dal 2010 ha attivato 98 posti di nido sempre risultati ampiamente sufficienti.

Nel corso delle riunioni del Consiglio/Riunioni dei Sindaci dd. 29.05 e 19.06.2023, ci si è interrogati sul se, ed eventualmente come, intervenire per soddisfare il nuovo bisogno della collettività locale, e si è ritenuto importate adoperarsi con tempestività per individuare una soluzione, possibilmente con decorrenza dal prossimo anno educativo (quindi da settembre 2023), ma al contempo in via “provvisoria”, per consentire di valutare se la maggiore richiesta diverrà strutturale.

Nel medesimo periodo, tenuto conto delle considerazioni che stavano emergendo, con la concreta possibilità di addivenire ad un ampliamento del servizio, eventualmente anche in via provvisoria, non essendo certi gli elementi da porre a base della gara (nr. utenti e luoghi di svolgimento del servizio), si è ritenuto di rimandare la procedura di gara per l'affidamento del servizio “Nido intercomunale di Fiemme” – il cui contratto di servizio in essere, già prorogato in base a normative emergenziali (2021) ed ex art. 107 del Dlsg. 50/2016 (2022), scadrà in data 31.08.2023.

Vista la lunga graduatoria, si sono quindi valutati costi ed opportunità per l'allargamento del servizio, mediante l'attivazione temporanea di un terzo “punto di erogazione”, non essendo percorribile in tempi brevi la proposta

di ampliamento della sede di Ziano di Fiemme, secondo un'ipotesi alternativa formulata durante le sedute sindacali, ma con tempi più lunghi di realizzazione.

Pertanto nella seduta del 19.06.2023, due Sindaci hanno proposto di attivare il nuovo servizio in edifici esistenti, di cui uno pubblico ed uno privato, già utilizzato per un servizio pubblico di prima infanzia (scuola materna).

In data 20.06.2023 si è tenuto un primo confronto on-line con il Direttore dell'Ufficio pedagogico-didattico dei Servizi infanzia della P.A.T. a cui è seguito il sopralluogo del medesimo Direttore e del personale tecnico provinciale unitamente ai Sindaci interessati, al Presidente e Segretario reggente della Comunità dd. 30.06.2023, nelle due strutture segnalate dai Sindaci, a Panchià ed a Predazzo.

Si ricorda infatti che l'apertura, anche temporanea, di un asilo nido è subordinata all'"Autorizzazione preventiva" da parte del Servizio Prima Infanzia della P.A.T.

L'esito dei sopralluoghi e della conseguente istruttoria è stato comunicato con nota del Servizio P.A.T Attività Educative per l'Infanzia, pervenuta in data 01.08.2023 al nr. prot. 5565, nei seguenti termini:

*“....., con la presente si autorizza l'allestimento temporaneo di un nido d'infanzia presso la struttura comunale attualmente utilizzata dalla scuola dell'infanzia di Panchià che sarà chiusa definitivamente a giugno 2023. Dal punto di vista tecnico gli spazi risultano idonei, sia in termini di superficie/bambino che per le loro caratteristiche strutturali. I servizi igienici destinati ai bambini sono, sia in termini numerici che di caratteristiche dimensionali, idonei per la fascia di età 0-3 anni. Ciò premesso, applicando i parametri previsti dalla L.P. 4/2002 e dal Testo coordinato della deliberazione della Giunta provinciale n. 1891 del 1.08.2003 e ss.mm, la struttura è idonea ad accogliere 21 bambini. La possibilità di ospitare un nido d'infanzia ha carattere temporaneo, per un massimo di 3 anni”.*

I sindaci hanno effettuato ulteriori approfondimenti ed in data 03.08.2023 hanno definitivamente autorizzato l'ampliamento del servizio nido intercomunale di Fiemme (21 posti come autorizzati dalla P.A.T.), da svolgere nell'immobile sito a Panchià, utilizzato quale scuola materna fino al 30.06.2023, come indicato nel verbale di seduta prot. 5761 dd. 07.08.2023 – a partire da settembre 2023.

Si è quindi provveduto ad acquisire la disponibilità della cooperativa Città Futura scs, nota in atti n. 5865/prot. dd. 10.08.2023, alla proroga dell'attuale contratto in essere fino al 31.07.2024, alle medesime condizioni contrattuali previste nel contratto n. 2/Rep. dd. 31.08.2017, e all'ampliamento del servizio presso l'immobile di Panchià, per accogliere 21 ulteriori bambini, nel rispetto dell'art. 14 del C.s.A allegato al contratto, ed al rinvio all'art. 27 della L.P. 2/2016, che disciplina la "Modifica dei contratti durante il periodo di validità", ai sensi del quale:

*2. I contratti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura d'appalto nei casi seguenti:*

....

*Lett C) se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

- 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice diligente non può prevedere nella fase di preparazione della gara;*
- 2) la modifica non altera la natura generale del contratto;*
- 3) l'eventuale aumento di prezzo, in caso di appalto, o di valore, in caso di concessioni, non è superiore al 50 per cento del valore del contratto iniziale o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive questa limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. ....;*

La proroga contrattuale può essere autorizzata in base all'art. 120 co. 11 del dlgs 36/2023, ai sensi del quale: *“In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, ..., prorogare il contratto con l'appaltatore uscente..... nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.*

Dato il contenuto del servizio e la fragilità dell'utenza, viene proposta la proroga di durata pari all'anno educativo, e quindi già in autunno 2023, in fase di rinnovo della graduatoria delle domande, si potrà verificare se la maggiore richiesta è confermata anche per il prossimo anno.

Richiamate le seguenti fonti legislative:

- L.P. 16.06.2006 n. 3 e ss. mm. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino",
- L.R. 03.05.2018 n. 2 "Codice degli Enti locali della regione Autonoma Trentino Alto Adige;
- LP. 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979. e altre disposizioni di adeguamento all'ordinamento provinciale e degli Enti Locali al D.Lgs. 118/2011";

- D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009 n. 42”, ed in particolare l’Allegato 4/2;
- D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali);
- L.P. 09.03.2016 n. 2, Recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016;
- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici;
- D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Visti inoltre:

- deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 15 di data 19.12.2022 di "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025 e del Bilancio di previsione finanziario 2023-2025."
- decreto del Presidente n. 51 di data 29.12.2022 di "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2023-2025 - art. 169 D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m."
- deliberazione del Consiglio della Comunità n. 17 di data 30/08/2018, da ultimo modificata con decreto del Commissario n. 77 di data 17.08.2021, con la quale è stato approvato il Regolamento di Contabilità.

Acquisti preventivamente, sulla proposta di decreto, i pareri favorevoli previsti dalle disposizioni dell'art. 185 della L.R. 2/2018.

Ritenuto necessario dichiarare il presente decreto immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 2/2018, considerata la necessità di procedere celermente per poter garantire l'allestimento dell'asilo entro l'inizio dell'a.e. 2023/2024.

Dato atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione di non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

## DECRETA

1. di dare atto, per i motivi indicati, in esecuzione alle indicazioni del Consiglio dei Sindaci e sulla base dell'autorizzazione del Servizio P.A.T Attività Educative per l'Infanzia, in atti n. 5565/prot. dd. 01.08.2023, che il servizio prima infanzia – Asilo nido Intercomunale di Fiemme, viene **ampliato di ulteriori 21 posti**, in aggiunta ai 98 posti già attivi, mediante l'allestimento temporaneo di un nido d'infanzia presso la **struttura comunale di Panchià**, in piazza Chiesa, presso i locali già utilizzati per la ex scuola dell'infanzia;
2. di precisare che il suddetto ampliamento numerico (ulteriori 21 posti) ha carattere temporaneo, con decorrenza dall'a.e. 2023/2024 per massimi 3 anni – quindi fino al massimo al 31.07.2026;
3. di prorogare, per i motivi indicati in premessa ed in base all'art. 120 co. 11 del dlgs 36/2023, il contratto in essere con l'appaltatore del Servizio di gestione asilo nido – Città Futura scs – fino al 31.07.2024, incaricando lo stesso appaltatore, che ha espressamente accettato con nota in atti n.5865/prot. dd. 10.08.2023, della gestione del “nuovo” asilo nido di Panchià, alle medesime condizioni contrattuali del contratto Rep. 2/2017;
4. di demandare al Responsabile Servizio Affari Generali l'adozione degli atti consequenti, volti a formalizzare i rapporti con l'appaltatore e con il Comune che ha messo a disposizione l'immobile;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 co. 4 della L.R. 2/2018, per i motivi di urgenza indicati in premessa.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse ai sensi art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

**LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

**IL SEGRETARIO REGGENTE**

dott.ssa Luisa Degiampietro

**IL PRESIDENTE**

sig. Giovanni Zanon

**ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'**

Pubblicato all'albo telematico della Comunità sul sito [www.albotelematico.tn.it](http://www.albotelematico.tn.it) per dieci (10) giorni consecutivi dal **21.08.2023**

Provvedimento esecutivo dal **21.08.2023**

Cavalese, li **21.08.2023**

Il Segretario Reggente  
dott.ssa Luisa Degiampietro